

III.

In articolo di morte alli detti Confratelli, e Conforelle, che pentiti, e confessati, e comunicati, o non potendo ciò fare, almeno veramente pentiti invocarono divotamente il nome di Gesù con la bocca, se potranno, o col cuore, Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati.

V.

In oltre alli Fratelli, e Conforelle parimente pentiti, confessati, e comunicati, che similmente visiteranno la Chiesa, Cappella, o vero Oratorio della detta Confraternità nella Natività, Annunziata, Purificazione, & Assunzione della Beata Vergine da primi Vesperi, fino al tramontar del Sole di dette Feste, e pregaranno Iddio, come sopra; sette anni, e tante Quarantene.

V.

A quelli, che intervengono alla Processione da farsi per detta Confraternità in una Domenica del mese con licenza dell'Ordinario, se faranno pentiti, confessati, e comunicati, come sopra; tre Anni, e tante Quarantene.

V.

A quelli, che ogni Venerdì in memoria, & onore della Passione di Gesù Cristo Signor Nostro recitaranno cinque Pater, e cinque Ave, pregando Iddio per l'esaltazione di Santa Madre Chiesa, se nel medesimo giorno, si faranno confessati, e comunicati, sette anni, & altrettante Quarantene.

VII.

A quelli, che accompagneranno il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia all'Infermi, pregando Iddio per loro salute, ogni volta cinque anni, e tante Quarantene.

VIII.

A quelli, che insieme recitaranno l'Offizio della Beata Vergine nella Chiesa, ovvero Oratorio di detta Confraternità; cento giorni d'Indulgenza.

IX.

A predetti Fratelli, e Conforelle, che faranno presenti, & intervengono alle Messe, & altri Divini Offizj da celebrarsi, e recitarsi da detti Confratelli nella Chiesa, ovvero Oratorio di detta Compagnia, o intervengono alle Congregazioni pubbliche, o private di detta Confraternità in qualsivoglia luogo si faranno, ovvero accompagneranno i corpi de loro Defonti Confratelli, o di qualunque altro alla Sepoltura, ovvero faranno qualunque altra opera pia, o caritatevole ogni volta sessanta giorni d'Indulgenza.

X.

Con facoltà al Padre Generale dell'Ordine de'Servi pro tempore erigere, & istituire dette Compagnie de'Laici dell'uno, e l'altro sesso nelle Chiese dell'Ordine, dove sia Convento almeno di sei, o cinque Frati professi Sacerdoti del suo Ordine con licenza, e consenso dell'Ordinario del Luogo, e di comunicar loro tutte le sopradette Indulgenze, e grazie spirituali servata la forma della Costituzione di Clemente VIII. Quaecumque &c. Dat. Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die 14. Februarii 1607.

XI.

L'istesso Sommo Pontefice concede Indul-

Nel punto di morte.

Altre Indulgenze in alcune Festiviti.

Nella Processione del Mese.

Nel giorno di Venerdì.

Nell'accompagnamento del SS.Sacramento.

Nella recitazione dell'Offizio.

Nella presenza allo Messio, e Divini Offizj &c., e nel fare opere pie.

Il Generale dell'Ordine puole fondare altre Confraterniti, secondo il Breve di Paolo V.

genza plenaria, e remissione di tutti i peccati a i Fratelli, e Conforelle delle dette Confraternità canonicamente erette nelle Chiese dell'Ordine, che intervengono divotamente alla Processione solenne solita farsi dalla Confraternità ogni terza Domenica del mese nelle Chiese sudette veramente pentiti, confessati, e comunicati divotamente pregando per la concordia de' Principi Christiani, estirpatione dell'Eresie, & esaltazione della Santa Madre Chiesa. Dat. Romae die decima Martii 1611.

XII.

E perche non in tutti i luoghi è solito farsi detta Processione nella terza Domenica del mese, l'istesso Sommo Pontefice concede Indulgenza plenaria alli Fratelli, e Conforelle della detta Compagnia, che intervengono divotamente alla detta Processione in una qualsivoglia Domenica del mese, che si farà nelle Chiese dell'Ordine, conforme alla consuetudine delle Città, e Luoghi, se veramente pentiti, e comunicati, e pregaranno Iddio, come sopra sub Datum Tusculi sub Annulo Piscatoris die 7. Junii 1611.

XIII.

L'istesso Sommo Pontefice da facoltà al Generale pro tempore, & in assenza al di lui Vicario Generale dell'Ordine de' Servi d'erigere, & istituire nelle Chiese dell'Ordine Confraternità conforme alla forma prescritta di sopra, e comunicar loro dette Indulgenze, ancorchè non vi abitino almeno cinque Frati Sacerdoti professi, & in oltre concede, che i Fratelli, e Sorelle delle Compagnie sudette, innanzi li 14. Febbrao 1607. institute in Chiesa, dove non fossero almeno cinque Sacerdoti professi godano tuttavia l'Indulgenze della Compagnia, facendo l'opere prescritte. Datum Romae apud Sanctum Marcum sub Annulo Piscatoris 28. Julii 1607.

XIV.

La Sa.me. d'Urbano VIII. concede al Prior Generale dell'Ordine de' Servi, facoltà anco di erigere la sudetta Compagnia nelle Chiese de' Secolari, con il consenso però espresso dell'Ordinario del Luogo, e Rettore di dette Chiese, e conforme alla prescritta forma di Paolo V. ne' Brevi sopradetti, e di comunicar loro tutte l'Indulgenze da detto Paolo V. concesse alla medesima Confraternità, & inoltre di poter il Prior Generale per una sol volta destinare nelle dette Chiese Secolari li Sette Altari, che divotamente visitati dalli Confratelli, e Sorelle di questa Confraternità da erigersi in virtù di tal facoltà conceduta da Urbano VIII., e osservando essi l'altre cose per guadagnare le dette Indulgenze, e grazie spirituali, che questi le conseguischino, come nel Breve dato li 18. Settembre 1628.

§.1. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, Vicarius Generalis, & Procurator Generalis praefati, praemissa, quo firmius subsistant Apostolica confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent. Nos specialem ipsis Vicario Generali, & Procuratori Generali gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa la-

Indulgentia plenaria nella Processione d'ogni terza Domenica.

Facoltà data al Padre Generale, o Vicario Generale da Clemente VIII.

Altra facoltà conceduta da Urb. VIII.

Preces Vicarii, & Procuratoris.

tis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicat ionibus eorum nomine, Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Summarium praesentium, cum omnibus, & singulis in eo contentis auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robor adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: Salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis Cardinalium.

Confirmatio relati Summarii.

Clausula.

§.2. Decernentes ipsas praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illas ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§.4. Volumus autem, ut eorumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in judicio, quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibita, vel offensa.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXIV. Octobris MDCLXXXII. Pontificatus nostri Anno Sexto.

CXIX.

Confirmatum Decretum Card. Protectoris circa abrogationem Commissariorum Generalium pro Provinciis Indiarum Orientalium Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia.

De Commissariis Generalibus Indiarum, vide Urbani VIII. Const. ed. 1625., Novem. 20. 6.3.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.

EX debito pastoralis officii, quod inscrutabilis Divinae Sapientiae altitudo humilitati nostrae, viribus licet, & meritis longe impari, imponere dignata est, paternam Christianissimum, qui est fluctibus saeculi in portum vitae religiose confugerunt, curam peculiari charitate assidue gerentes, ea, quae pro felici, prosperoque illorum regimine, & gubernio provide constituta, atque ordinata esse noscuntur, ut firma, & illibata subsistant, Apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur libenter corroboramus.

Species facti.

§.1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Ambrosius ab Assumptione Frater expressis professus, ac Procurator Provinciarum

S. Thomae Apostoli, & Matris Dei in Indiis Orientalibus Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, quod Venerabilis Frater Noster Alderanus Episcopus Tusculanus S. R. E. Cardinalis Cybus nuncupatus, dicti Ordinis apud Nos, & Sedem Apostolicam Protector inherendo quibusdam patentibus literis a dilecto filio Petro Marino Sormano Generali ejusdem Ordinis die 21. Maji proxime praeteriti emanatis, easque opportune declarando, & quae deerant supplendo, decrevit, & mandavit, ne de caetero Commissarii Generales ad dictas Provincias amplius deputentur, variaque ordinationes fecit, tam circa deputationem Praesidium, & Coniudicum, qui Causas appellationum in eisdem Provinciis cognoscant, & sine debito pro ut juris fuerit terminent, quam circa Commissarios ad visitandas Provincias hujusmodi, celebrandaque illorum Capitula Provincialia deputari solitos, necnon circa praecedentiam dictis Praesidibus decernendam, & alias, prout uberius continetur in ipsius Alderani Episcopi Cardinalis, & Protectoris Literis patentibus desuper expeditis, tenoris, qui sequitur, videlicet.

§.2. Alderanus Episcopus Tusculanus S.R.E. Cardinalis Cybo Seraphici Ordinis S. Francisci apud S. Sedem Protector.

§.3. Dilectis Nobis in Christo Patribus Provincialibus, Provinciae Patribus, Custodi, Diffinitoribus, ceterisque aliis Patribus, & Fratribus Provincialium nuncupatarum S. Thomae Apostoli, & Matris Dei in Indiis Orientalibus salutem, & divinorum Christum incrementum. Fr. Ambrosius ab Assumptione Provinciae Matris Dei Pater, & Commissarius Generalis Terrae Sanctae, quem procuratorio nomine ad Capitulum Generale, & ad Romanam Curiam protulitque praesentis Provinciae negotiis ablegatis, exhibuit Nobis quassam Literas patentes Patris Petri Marini Sormani Moderni Ministri Generalis totius Ordinis S. Francisci datas in Conventu S. Joannis Regum Toleti sub die 21. Maji 1682. quarum tenor est, quod attempta petitione per dictum Procuratorem nomine vestro ei oblata, visis, & praevia consultatione nonnullorum Patrum graviorum mature perpenis rationibus per vos, Procuratoremque vestrum praesentibus exhibitis, ne imposterum ob maximam paupertatem, & angustiam, qua vestrae Provinciae premuntur, Commissarii Generales ad easdem Provincias deputentur, praesentibus Minister Generalis tum ad evitandos maximos sumptus in deputatione, & Millione dictorum Commissariorum fieri consuetos, tum etiam ut electiones vestrae majori cum pace, ac sine alicujus praepotentia, perfici possent, statuit atque decrevit dictas Provincias vestras ab hujusmodi onere, & dispendiis eximere, ac proinde tales Commissarios Generales non amplius deputare, nec ab aliis imposterum deputandos fore, prout in dictis Literis patentibus expresse, & latius continetur. Cumque idem Fr. Ambrosius ab Assumptione easdem literas patentes auctoritatis, protectionisque nostrae robore muniti, & confirmari humiliter postulaverit. Nos firmo permanente ipsarum literarum tenore, quem hic pro inserto habere volumus, aliquibus tantummodo pro majore claritate, & faciliore executione immutatis, atque ordinatis, decernimus pariter, & mandamus praesentibus Commissarios Generales ad dictas

Decretum Card. Protectoris cum altero Ministri Generalis.

Interdictum fuit missio de Commissariis, & permissa electio Praesidis, ac iudicum appellationum.

vestras Provincias non amplius deputari debere, & presentem determinationem a moderno, & pro tempore existente Magistro Generali inviolabiliter observandam fore. Ne autem earundem Provinciarum Religiosi, quoties a proprio Provinciali, vel Diffinitorio per sententiam seu injuste gravari sentirent, Appellationis beneficio careant, inhaerentes dispositioni dictarum literarum patentium, volumus, & presentium tenore precipimus, ut in Capitalis utriusque Provinciae per Diffinitorium noviter electum deputetur unus ex maturioribus, & doctioribus Provinciae Patribus, qui tanquam Praefes appellationum insimul cum aliis duobus Patribus graduatis ejusdem suae Provinciae, qui Religioso Appellanti non sint legitime suspecti, ab ipso Praefidente quoties opus fuerit eligendis, & deputandis tanquam Coniudicibus possit, & debeat diffinitive judicare, & sententiarum in causis appellationum, cui ad hunc effectum plenam concedimus auctoritatem, servatis omnibus, quae fuerint de iure servanda, ejusque Praefidentis, & dictorum Coniudicum conscientiam in administratione recti iudicii gravissime oneramus. Hoc autem ita volumus executioni demandari, ut Praefes cum suis Coniudicibus audiat, & iudicet Causas non illius Provinciae, ex qua ille est, sed alterius, itaut qui est ex Provincia S. Thomae inferiat pro Provincia Matris Dei, & contra: Quod si contigerit dictum Praefidentem, vel per mortem, vel per discessum, vel per aliam quamcumque causam deficere, Provincialis, & Diffinitores illius Provinciae, qui cum elegerunt ad alterius Praefidentis electionem etiam extra Capitulum, & Congregationem devenire possint, & debeant. Quo autem ad Commissarios, qui ad visitandas Provincias, ac celebranda Capitula deputari debent (cum hoc hucusque varie praefatum fuerit) volentes rem hanc ad certam, stabilem, ac magis congruam methodum redigere, decernimus, ut in posterum debeant assumi non ex illa Provincia, ubi Capitulum est celebrandum, sed ex altera, ne rebus propriis, & amicorum solummodo incumbentes, leges confundant, ac munus tanti momenti, vel injuste, vel violenter exercent. De caetero leges, & consuetudines antiquae observentur, ut scilicet Provincialis cum Diffinitorio, & PP. Provinciae, Magistro Generali, seu Commissario Generali familia, ad quos pro tempore spectabit proponant, seu nominent tres Religiosos alterius praefatae Provinciae huic muneri idoneos, ex quibus unum eligere possint. Hanc tamen propositionem, seu nominationem volumus ad Generalem mitti per primam post Capitulum opportunitatem alicujus Navis, quae Europam versus dirigitur. In quo si Provincialis, vel alii negligentes reperti fuerint, ejusdem Generalis arbitrio graviter puniatur. Quod si ob naufragium, nimiam distantiam, vel aliud inevitabile impedimentum non habeatur a Magistro Generali responsum quatuor mensibus ante tempus praefixum, & consuetum Capituli celebrandi, tunc possit Provincialis cum Diffinitorio, & Patribus Provinciae unum ex tribus jam propositis tanquam Commissarium Visitatorem advocare, qui omnia, & singula praestare possit, & valeat, quae missi, & deputati a Generali Magistro praefate solent, ita & taliter, quod etiam superveniente postea deputatione facta a praefatis Magistro Generali, vel Commissario, talis deputatio

nullum fortiaur effectum, ac si facta non fuisset: Ut autem contentiones, quae ex defectu declarationis praecedentiae, quam habere debent Praefidentes tam in propria, quam in aliena Provincia oriri possunt dirimantur, facultatem concedimus Diffinitoriis utriusque Provinciae decernendi eam in propria respective Provincia praecedentiam, quam rationi, & aequitati consentaneam judicaverint futuris temporibus perpetuo valituram. Ac tandem precipimus vobis in virtute Sanctae Obedientiae, & sub poenis arbitrio nostro infligendis, ut haec omnia a vobis petita, & a nobis, & Magistro Generali respective in utilitatem, & quietem publicam concessa, deinceps accurate servetis, & ab aliis omnino servari faciatis. Valete, nosque Deo assidue commendate Romae 17. Decembris 1682. A. Cardinalis Cybo Protector. Joannes Baptista Rusca.

§.4. Cum autem sicut eadem expositio subiungebat praefatus Ambrosius praemissa quo firmius subsistant, & serventur exactius, Apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos ipsum Ambrosium, & specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliusque Ecclesiasticis Sententiae, Censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praefatum, dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis, praefertis memorati Alderani Episcopi Cardinalis, & Protectoris patentes literas, omniaque, & singula in eis contenta, & expressa auctoritate Apostolica tenore praefatum confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robor adijcimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§.5. Decernentes easdem praesentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis respective inviolabiliter observari: sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegates, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, iudicari, & definiti debere, ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.6. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon Provinciarum, & Ordinis praefatorum, aliisque quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus; privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§.7. Volumus autem, ut earundem praesentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici sub-

Preces Procuratoris Generalis dictarum Provinciarum.

Confirmatio relati Decreti.

Clausula.

subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXIII. Decembris MDCLXXXII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

## C X X.

Confirmantur nonnullae Constitutiones Congregationis Silvestrinorum Ordinis S. Benedicti.

Approbata fuit hac Congregatio ab Inn. IV. Const. ed. 1247. Jun. 27. Pont. 5., a Paulo III. Const. ed. 1543., Mar. 21. Pont. 10. determinatum fuit tempus electionis Priorum. Et ab Alexandro VIII. confirmatum statutum Congregationis Const. ed. 1690., Octob. 5., Pont. 11.

## INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Procurator. Pastoralis officii, quod auctore Deo gerimus sollicitudo Nos urget, atque impellit, ut paternam Religiosorum virorum Altissimi obsequii sub laudabili vitae Monasticae instituto manipulatorum curam peculiari charitate gerentes ea, quae pro felici, prosperoque illorum regimine, & gubernio provide constituta esse noscuntur, quo firma semper, atque stabilia permanent Apostolici muniminis patrocinio roboremus.

§.1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Joannes Mattheus Felicianus Abbas Generalis Congregationis Monachorum Silvestrinorum nuncupatorum Ordinis Sancti Benedicti, quod ipse, & ceteri omnes Graduati, & vocales dictae Congregationis in eorum Dieta Generali Matelica diebus tertia, & quarta, & quinta Novembris 1681. celebrata, cui dilectus filius noster Jacobus S. R. E. Presbyter Cardinalis Franzonus nuncupatus ejusdem Congregationis apud Nos, & Sedem Apostolicam Protector assistentiam, & praesentiam praestitit, examinarunt, & per vota secreta approbarunt nonnullas Constitutiones, & Declarationes teporis, qui sequitur, videlicet.

## COSTITUZIONI, E DICHIARAZIONI.

De Discreti. Che si abolissero i Discreti, quali si creavano in ogni Monasterio ne' tempi de' Capitoli Generali, e che in avvenire, si dovessero celebrare detti Capitoli Generali, e le Diete particolari, senza il loro intervento.

Delli Vocali, ne' Capitoli generali. Che in avvenire in detti Capitoli Generali concorressero con i loro voti solo il Generale, il Procuratore Generale, due Visitatori pro tempore, quelli sono stati Generali, o Procuratori Generali, quindici Abbati di Governo, nove Abbati Titolari, il Maestro di Novizj, il Segretario della Congregazione, il Compagno del Procurator Generale, il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, un Lettore di Teologia, un Lettore di Filosofia, & un Lettore di Lettere umane, tutti per il servizio della nostra Gioventu.

Di alcuni Vocali. Che i sudetti tre Lettori, il Maestro de'

Novizj, il Segretario della Congregazione, & il Compagno del Procurator Generale abbiano voto perpetuo, perseverando ne' loro Offizj, ma spontaneamente rinunciando, o lasciando, o essendo deposti per giuste cause, prima di essere provvisti di Badia Titolare, non abbiano tal voto, ne abilita alla Badia Titolare, anzi il Compagno del Procurator Generale non abbia voto perpetuo, ne abilita alla Badia Titolare, se per due Governi non abbia esercitata lodevolmente la carica.

Che si confermino perpetuamente ne' gradi Abbaziali tutti i soggetti, che di presente sono graduati, e si conceda facoltà al Generale, a quelli sono stati Generali, ed alli quattro Definitori della sudetta Dieta col consenso dell' Eminentissimo Protettore, accio possano creare anche fuori del Capitolo, o Dieta li sudetti tre Lettori, il Maestro de Novizj, il Segretario della Congregazione, ed il Compagno del Procurator Generale, accio canonicamente possano intervenire con i loro voti ne' futuri Capitoli Generali.

Che in avvenire possa esser solo assunto al Generalato, o il Procurator Generale, o un de' Visitatori, o un' Abate di governo, o uno di quelli havera spontaneamente rinunciato il governo, o uno di quelli faranno stati Generali, o Procuratori Generali, purchè nel Generale, che termina, o in quelli averano terminato, si frapongano due governi, ed i medesimi soggetti siano capaci del Procuratorato Generale.

Che nella distribuzione delle Badiie di governo da farsi ne' Capitoli Generali, o nelle Diete particolari, si osservi il seguente modo. In primo luogo sia sempre provvisto a sua soddisfazione il Generale, che termina l'Offizio, ed in secondo tutti gli altri Graduati, ed Abbati di governo, o sia il Procuratore Generale, o Visitatori, o Abbati locali, con espressione, che nelle prime vacanze in primo luogo, siano provvisti alcuni, che sono stati Generali, ed in secondo alcuni, che sono stati Procuratori Generali secondo le loro anzianità, e tale espressione s'intenda per la prima volta solo, accio alcun de' sudetti, che di presente, si trovano senza governo, siano provvisti, se gli parerà.

Che se ne' sudetti Capitoli, o Diete si avera a fare alcuna provvisione de' gradi, o Offizj vacanti, o per causa di morte, o di spontanea rinunzia, o per canonica disposizione, si osservi la seguente forma. Se vacara Badia di governo, sia sempre substituito un Titolare. Se vacara un Titolare sia substituito uno de' vocali non Abbati, o altro Soggetto, in cui concorrano i debiti requisiti, ut infra. Se vacara uno de' sette Vocali non Abbati, si substituisca un Soggetto capace per l'Offizio, che mancarà. Che mancando alcun Grado, o Offizio fuori de' Capitoli Generali, o delle Diete particolari, si provveda in tal modo. Se vacara la Procura Generale, si substituisca uno de' Soggetti abili al Generalato, o Procuratorato Generale descritti di sopra ad arbitrio del Generale. Se vacara Badia di governo, il Generale con li quattro Definitori del Capitolo antecedente provvedano di un Praefidente da cavarli dal numero de' Titolari. Se vacara alcuno de' Visitatori, si provveda da medemi di Praefidenti, da cavarli dal numero degl' Abbati di governo, o di altro, che avesse rinunciato il governo.

Delli Graduati de' detti Vocali.

Del Generalato.

Della distribuzione delle Badiie.

Delle vacanze de' Gradi, o Offizj.

no. Se vacarà Badia Titolare, o il Bibliotecario, non si faccia provista alcuna fino al Capitolo Generale, o Dieta particolare. Se vacarà alcuno de gl'altri sei Vocali non Abbati, si preveda da sudetti di supplemento idoneo fino al Capitolo, o Dieta, dove si farà l'Elezione di tutte le cariche, che vacaranno.

Che volendo alcuno degl' Abbati di governo permutare con altro di governo, o Titolare per giuste cause da riconoscersi dal Generale, Visitatori, e consenso dell' Eminentissimo Protettore pro tempore, possa farsi anche fuori di Capitolo, o Dieta: come anco volendo alcuno degl' Abbati di governo spontaneamente rinunciare, sia sempre rinvestito della Badia Titolare, che vacarà per l'assunzione di un Titolare alla Badia del renunciante, ma per giuste cause da riconoscersi, come sopra. Che volendo desistere dal governo alcuno di quelli sono stati Generali, o Procuratori Generali, o di governo, possano in caso di vacanza, essere reassunti al Governo ne Capitoli, o Diete egualmente ch'ogn' altro Titolare.

Che quelli, li quali ne tempi passati sono stati Superiori Vocali in alcuno de' nostri Monasterj, e senza loro difetto, ora si ritrovano esclusi, godano in avvenire voce attiva perpetua ne Capitoli Generali, ma senza succellione in altri dopo la loro morte, ed abbiano abilità alla Badia Titolare, per l'assunzione alla quale godano i privilegi degl' altri Titolari.

Che il Segretario della Congregazione goda voce attiva, e passiva perpetua ne Capitoli Generali, ma non nelle Diete particolari, nelle quali assista solo, come Segretario, o Cancelliere.

Che quelli, li quali per tre governi intieri averanno lodevolmente esercitato l'Offizio, o del Priorato, o del Camerlengato, o della Cura di Anime, o le Confessioni Sacramentali de' Secolari, abbiano abilità alla Badia Titolare, purchè i Curati, e Confessori abbiano buona attestazione degl' Ordinarij, anzi avendo alcuno de' sudetti esercitato fino al presente qualche tempo uno, o più di detti Offizj, le venga computato nel numero de' sudetti tre governi.

Che per la precedenza fra Vocali entro, e fuori de' Capitoli, o Diete s' osservi l'uso antico della Congregazione, e come con Decreto particolare si stabilì nella sudetta Dieta Generale.

Che il Generale riassumesse l'uso antico della mozzetta, come si prescrive anco dalla Costituzione della Congregazione.

Che si riduca il governo di tutti i Superiori Generali, e locali a quattro anni, di maniera che se bene tutti i Graduati sono perpetui, come sopra, tuttavia ogni quattro anni abbiano da eleggersi nuovi Superiori Generali, e variarsi i governi da un Monastero all' altro. Che il Generale in mezzo al governo abbia a convocare una Dieta particolare in quel Monastero, che giudicará più di proposito, in cui intervengano con i loro voti solo il medesimo Generale, il Procurator Generale, quelli sono stati Generali, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, li due Visitatori pro tempore, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbiano facoltà di provvedere gradi, ed Offizj, che vacassero, e far tutto ciò, sarà giudicato espediente per utile della Congregazione, fuor che di rimuovere dall' Offizio, o dalla stanza i Superiori Generali, e Locali, e non in caso, o di rinuncia, o per loro istanza, o per canonica disposizione, alla quale Dieta intervenga anco il Segretario, ma come Cancelliere, ut supra.

§.2. Cum autem sicut eadem expositio subjun- gebat, in prefata Dieta Generali ordinatum fuerit, ut Constitutiones, & Declarationes hujusmodi huic Sanctae Sedi praesentarentur, ad hoc ut Apostolica confirmationis robore munirentur, Nobis propterea dictus Joannes Mattheus Abbas Generalis humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§.3. Nos igitur ipsius Joannis Matthaei Abbatis Generalis votis, hac in re, quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a Jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existat ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium super statu Regularium deputatorum, qui rem mature per binas vices discussissent consilio, supradictas Ordinationes, Declarationes, & Acta ultimae Dietae Generalis Monachorum Silvestrinorum habitae de mense Novembris 1681., presidente, & approbante supradicto Jacobo Cardinali Congregationis hujusmodi Protettore, in omnibus, & per omnia auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac illa ab eis, ad quos pertinet inviolabiliter observari, & executioni mandari praecipimus, sub poenis Congregationis eorumdem Cardinalium arbitrio intelligendis, ac sita semper in praemissis auctoritate ejusdem Congregationis Cardinalium.

§.4. Decernentes ipsas praesentes literas, semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sique in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.5. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictae Congregationis Silvestrinorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores, praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§.6. Volumus autem, ut earundem praesentium literarum transumptis, seu exemplis etiam im-

Delle mutazioni rinunzie di Badie.

Delli Vocali esclusi.

Del Segretario.

Di alcune abilitazioni.

Delle precedenzae.

Delle Mozzette.

Del Capitolo generale, e Dieta particolare.

Preces Abbatum Generalis.

Confirmatio relatorum Coarctationum.

Clausula.

Dat. 10. Mar. 1683. An. 7.

impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo persona in Ecclesiastica dignitate constituta munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud, habeatur, quae praesentibus haberetur, si forent exhibite, vel ostense.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XV. Januarii MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

ra, Antonio de Faria, Carlo de Figueiredo, Emanuele de Souza de Lima, Francesco Correa Bravo, ed Emanuele Diaz de Mesquita, i quali rappresentando come Deputati il corpo di tutta la Nazione, e procurando il buon governo della detta Chiesa, ed Ospedale, avendo più volte considerato, come per la varietà de' tempi s'era alterato l'antico governo, in maniera, che non si osservavano i Statuti, che gl'Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali D. Antonio di Chaves, D. Giorgio de Costa, Alfonso Gesualdo, ed il Signor D. Pietro Mascarelas Ambasciatore che fu del Signor Rè D. Giovanni il Terzo di Portogallo di gloriosa memoria, fecero, e ciascuno di loro fece in diversi tempi, decretorono nemine discrepante, esser precisa, ed urgente necessità di far nuovi Statuti per la direzione, e buon governo di detta Chiesa, ed Ospedale, e si ordino, che con la maggior brevità possibile si facesse detti Statuti, conformandosi quanto più potessero co' Statuti antichi, e discussi, fossero confermati da Sua Santità per potersi con essi governare, ed amministrare la detta Chiesa, ed Ospedale, ed in conformità del soprascritto, dopo che più volte furono conferite le cose necessarie, e convenienti al buon governo di detta Chiesa, ed Ospedale, fecero, e decretarono i Statuti seguenti, quali furono letti, ed approvati nella forma, che a basso si dichiara.

STATUTI

Della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portoghesi divisi in tre libri.

Nel primo, si tratta dell'origine, e fondazione della Chiesa, ed Ospedale, e dell'Elezione de' Deputati, Officiali, e suoi Oblighi, e beni temporali.

Nel secondo del culto Divino, e dell'Elezione de' Cappellani, e suoi pesi.

Nel terzo dell'Ospitalità, ed Infermeria, e degl'altri Officiali dell'Ospedale, che dentro esso assistono.

LIBRO PRIMO

Diviso in cinque titoli.

Dell'origine, e translazione della Chiesa, ed Ospedale, e degl'Oblighi, che gli sono stati imposti, e si osservano.

Del Protettore di detto Ospedale, e Chiesa, cioè gl'Ambasciatori di Portogallo pro tempore.

Dell'Elezione, e Congregazione.

Delli Governatori del detto Ospedale.

De' Configlieri, ed altri Officiali della Congregazione.

TITOLO PRIMO

Dell'origine, e translazioni di questa Chiesa, ed Ospedale, e delle obbligazioni, quali si osservano.

Della prima Origine, & Oblighi.

La Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portoghesi ebbe origine, e principio da una Signora Portoghesa chiamata D. Hiomar naturale di Lisbona, la quale fondò, ed edificò in certe sue Case vicino alla Parrocchia della Chiesa de' SS. Sergio, e Bacco nel Rione de' Monti in questa Corte di Roma sub Invocazione del Santissimo

Confirmantur Statuta pro Ecclesia, & Hospitali Sancti Antonii Lusitanorum de Urbe.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.

IN supremo militantis Ecclesiae folio, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinae Sapientiae, atque bonitatis abundantiam constituti, ea, quae pro felici Ecclesiarum, & aliorum piorum locorum, praesertim in Alma Urbe Nostra, verae Religionis Arce, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christianae Reipublicae partes assidue promanant, positurum, directione, ut ibidem omnia recte, atque ordine fiant, provide, sapienterque constituta, atque ordinata esse noscuntur, quo firma semper, illibataque persistant, Apostolici muniminis praesidio, cum id a Nobis petitur, libenter constabimus.

Praedicta Deputatorum Statuta in Congregatione approbata fuerunt.

§.1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Deputati, seu Administratores Ecclesiae, & Hospitalis Sancti Antonii Nationis Lusitanorum de Urbe praefata, quod ipsi nonnulla Statuta, & Capitula pro felici, prosperoque dictarum Ecclesiae, & Hospitalis regimine, & gubernio fecerunt, & praevia matura discussione in eorum Congregatione approbarunt, ac in unum volumen redigi curarunt tenoris, qui sequitur, videlicet:

Proemio, ed uniforme Risoluzione di tutta la Nazione Portoghesa per li Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio di Roma.

In nome della Santissima Trinità Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, tre Persone, e un solo Iddio, e de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e del glorioso S. Antonio, sotto il di cui Titolo è fondata la Venerabil Chiesa, ed Ospedale della Nazione Portoghesa in questa Corte di Roma nel Rione di Campo Marzo nell' Anno di Nostra Salute 1678. li 19. del mese di Aprile, e del Pontificato della Santità di Nostro Signore Innocenzo Papa XI. nell'anno secondo, assistendo nella Corte di Roma per Ambasciadore del Serenissimo D. Pietro Principe, e Signore Nostro, l' Illustrissimo Signor D. Luigi di Souza Arcivescovo di Braga, avendosi di suo consenso celebrata la Congregazione generale nella forma solita nel sopradetto Ospedale, presenti in essa i Signori Emanuel Figueiredo Barretto moderno Governatore, e Lazaro da Silva Barboza antico, il Marchese Francesco Nunez Sanchez, Martino di Mesquita, Emanuele di Messa Cid, Giovanni de Almeida Celso, Baldassar Gomez Homem, Luigi Macheino, Gonzalvo de Paiva, Francesco Perez Vergueiro, Emanuele de Souza Perce-

Presidio nell'Anno del Signore 1363. con obbligo, che si dica ciascun giorno nella detta Chiesa per la sua anima, e degli altri Benefattori una Messa bassa de Requiem, e che nel giorno di Natale si celebri una Messa cantata in onore a lode di Nostro Signore Gesù Cristo, e del suo Santissimo Natale, e che continuamente vi sia una lampade accesa avanti l'immagine di detto Altare, e perchè la detta opera è degna di memoria, è parso conveniente, che di essa in primo luogo, si facesse menzione a cui perpetuamente così, e si soddisfacca a ciò, che, si deve, come in effetto si osserva, e commandino che si osservi, e si soddisfaccia più intieramente, eccettone però che la Messa de Requiem, si soddisfa nelle Feste doppie, con la corrente, conforme il Decreto di Alessandro Settimo, e Clemente Nono di fa. mem.

## CAPITOLO SECONDO

*Della Chiesa, ed Ospedale, e suoi Obblighi, e traslazione di essi.*

L'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal D. Antonio Martins de Chattes Portoghese Vescovo del Porto nell' Anno del Sig. 1440. di nuovo fondò la detta Chiesa, ed Ospedale nel Rione di Campo Marzo, dove al presente si ritrova, sotto l'Invocazione di S. Antonio, e per non esservi memoria di questa fondazione, nè potersi penetrare di certo gli obblighi, e pesi, che restorono al detto Ospedale, ordinarono, che si dica ciascun giorno in perpetuum una Messa per l' Anima del detto Sig. Cardinale, come fin' ora sempre si è costumato. Item che ciascun Cappellano *extranumerario* sia obligato a dire una Messa ogni settimana per l'Anima del Sig. Cardinale, e Benefattori.

TITOLO SECONDO.  
Del Signor Protettore.

## CAPITOLO UNICO.

Perche altre volte, si fecero simili Statuti per questa Chiesa, ed Ospedale, la protezione fu data al Rè di Portogallo, confermandosi in ciò la Nazione col' uso, e possesso antichissimo, decretò, che del medesimo modo nel medesimo Signor Rè di Portogallo, e suoi Successori, la di cui Persona rappresenta qui il suo Ambasciatore, a chi, e Governatori, ed Officiali presenti in essa, e quei che in avvenire saranno, ricorrono, e chiederanno ajuto, e favore nell' occorrenze, e nel giorno, che dourà farsi l'elezione del Governatore, e d'Officiali, per il governo della detta Chiesa, ed Ospedale da farsi ogn'anno, per parte della Congregazione gli domanderanno i Governatori, voglia intervenire, acciò colla sua presenza, ed autorità le tali elezioni si facciano, come comple al servizio di Dio, e credito della Nazione, ed in caso che non vi sia Ambasciatore di Portogallo in Curia, si osserverà coll' Inviato, o Residente quel che sopra si è detto nel Cap. 8.

## TITOLO TERZO.

Dell' Elezione, e Congregazioni.

## CAPITOLO PRIMO.

*Del numero, e qualità delle Persone, che rappresentano tutta la Nazione, ed anno da trattare del governo della Chiesa, ed Ospedale.*

Attento, che questa Chiesa, ed Ospedale, son stati instituiti, e fondati per Portoghesi, conviene, che per essi, e non per altri di differente Nazione siano governati, ed acciòchè nel governo, si proceda sempre con prudente considerazione, e maturità, si decretò, che di tutti quelli della Nazione Portoghese, che risiedono in questa Corte, si deputino, e si scieglino venti persone, nelle quali potranno entrare solamente quattro Secolari, benchè conjugati, e tutti faranno de più prudenti, onorati, e di bontà di vita, e costumi, e sufficienza, e beneficati, che in essa vi sarà, e queste rappresenteranno tutta la Nazione, e del detto numero non potrà essere nominato, salvo, chi sarà nato nelli Regni, o Dominii di Portogallo, eccetto quelli nati in Roma, essendo figli de' Portoghesi; ne Frate, o Religioso alcuno di qualsivoglia Ordine, o Religione che sia, salvo quei de' Cavalieri, e Religiosi degl' Ordini Militari del Nostro Sig. Gesù-Cristo, S. Giovanni Gerosolimitano, S. Giacomo, S. Benedetto de Avis, perchè questi potranno essere eletti, ed entrar nel detto numero, nè alcun' altro potrà esser nominato, nè entrar nel detto numero Cappellano alcuno, che attualmente serve la detta Chiesa, ed Ospedale, o per il passato sia stato, nè possono, che dentro di esso sia alloggiata, nè altro che stia in servizio di alcuno, eccettone, Gentiluomo di Cardinale, o di Ambasciatore del Rè nostro Signore, nè veruna persona, che in questa Corte dimorasse contro il servizio del medemo Signore; o che sia disnaturalizzato da suo Regni.

## CAPITOLO SECONDO.

*Come si farà l' Elezione delle venti persone per il governo, e come si procederà nella surrogazione di quelle, che mancheranno.*

1. L'elezione delle venti persone, che rappresentano tutto il corpo della Nazione, si farà votando per fave bianche, e negre nelle persone, nelle quali concorreranno maggior qualità nel Capitolo soprascritto dichiarate. E a quest' effetto, si ordina, che nella Congregazione particolare un mese avanti, si deputino due Congregati di essa, acciò s'informino de' Portoghesi, che sono presenti in questa Curia, ed in che concorrono le qualità dette di sopra, e dall' informazione di essi la Congregazione particolare scieglirà per voti segreti quei, che saranno più sufficienti, e quelli, ne quali concorrerà la maggior parte de' voti saranno messi in lista, essendo nominati almeno per due ciascun luogo vacante, ed il Governatore moderno proporrà in Congregazione Generale, la quale ordinarà s'intimi nel giorno di S. Tomaso Apostolo, dicendo, che de' nominati nella lista, si devono elegger quei, che mancano per adempimento del numero de venti, ed allora si farà l'elezione nella forma, che si fa quella de' Governatori, e d'Officiali, e tale nomina ammisione, e surrogazione, si noterà nel Libro de' Decreti per mano del Notaro, conforme questi Statuti dispongono, di modo che possa far fede in giudizio, e fuori di esso, e subito il Governatore

natore moderno farà avvisato ciascuno de novamente eletti, e gli darà una copia di questi Statuti con obbligo di restituirli in caso di partenza, o mancanza dalla Congregazione, acciòchè ogn'uno lo tenga, e leggendola sappia ciò, che appartiene al suo obbligo, ed a gl'altri Officiali della Chiesa, ed Ospedale.

2. E perchè può succedere, che nella Corte non ritrovi tanto numero de' Portoghesi, nè quali concorrano le qualità, e requisiti in questi Statuti, si ordina che col parere del Signor Protettore, e della Congregazione particolare, possa scemarsi detto numero de 20., con questo però, che almeno restino 12. di essi, ma se mancheranno tanti, che non arrivi il numero a dodici, basterà qualsivoglia numero, che si troverà per eleggere quei, che mancano al numero di venti a tutto il tempo, che gli parerà conveniente.

3. E succedendo, che la Corte partisse da Roma per alcuni giorni, ed alcune persone delle venti partissero insieme con essa, in quanto la detta Corte sarà assente, non potranno esser levati dal numero, ne altri in suo luogo surrogati, in quanto staranno in detta Corte, ma che restino però dodici persone per il meno, che attendano al governo della Chiesa, ed Ospedale, e restano in minor numero, nè perciò saranno esclusi gl'assenti, ma si elegeranno le persone, che mancheranno per empirli il numero de' dodici, e tornando i detti assenti, non saranno levati quei, che novamente fossero eletti, benchè passi il numero de 20., e dopo per il tempo avanti con la mancanza di ciascuno di essi resterà il numero de' 20.

## CAPITOLO TERZO.

*De' Casi in che ciascuna delle 20. persone potranno non esser intimate per la Congregazione.*

1. Se qualche persona del numero de' venti, essendo tre volte intimato per le Congregazioni Generali, o particolari trascurerà di venire ad esse senza legitima causa, in nome della medesima Congregazione Generale il Governatore la manderà ad intimare per il Mandataro, acciò intervenga alle seguenti, e non mandando scusa legitima, provvederà il suo luogo, e non sarà mai più avvisato per veruna Congregazione, di che si farà Decreto, di quello, che sarà di nuovo provvisto, e nientedimeno ordiniamo, che se gli mandi la sua Candela nella festa della Purificazione, e nella sua morte se gli dica la sua Messa, conforme lo Statuto Titolo 4. Cap. 1. §. 16.

2. Parimente saranno intimati quelli, che saranno turbolenti nelle Congregazioni, essendo prima ammoniti dal Signor Protettore, e in suo luogo dalla Congregazione particolare, e della detta ammonizione, si farà Decreto nel Libro de' Decreti, acciò di essi costi.

## CAPITOLO QUARTO.

*Delle Congregazioni, e quante se ne faranno ogn'anno, e come s'intimerà ad essi.*

1. Conviene per il Buon Governo di questa Chiesa, ed Ospedale, che almeno si facciano ciascun'anno 16. Congregazioni, cioè quattro generali, e le dodici particolari: le generali si faranno nel giorno di S. Tomaso Apostolo per

eleggere o le persone, che mancheranno al numero delle venti, e giorno dell'Innocenti per l'elezione del Governatore, ed altri Officiali della Congregazione particolare, e passati li 15. di Maggio, dopo esser venuti li Memoriali per le Doti del Rev. Antonio de Rivar, acciò nella detta Congregazione, si eleggano Visitatori nella forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. §. 28., e 29., a quali si daranno altri quindici giorni per visitar le Donzelle, che chiedono dette Doti, e l'altra si farà nel principio di Giugno, acciò si diano in Congregazione le Doti alle Donzelle, che sono più degne nella forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. §. 3., e venendo caso, nel quale sia necessario intimarsi più Congregazioni Generali, e particolari, si farà intimare, quando gli parerà, e se sarà cosa grave, e di considerazione, il Governatore moderno lo parteciparà prima al Signor Protettore, e della risoluzione se ne rogarà il Notaro nella forma solita.

Le Congregazioni particolari si faranno ogni mese nella Domenica, o in giorno di festa, o quando parerà più a proposito, ed in esse si tratterà del governo, e bene della Chiesa, ed Ospedale, e si vederanno tutte le liste delle spese, che in quel mese saranno fatte, tanto nella Sacristia, quanto nell'Infermeria, e qualsivoglia, altre dopo esaminate, aggiustate, e conferite coi libri, di dove provennero, dal Governatore moderno, e se alcuno de' Contatori le vorrà di nuovo conferir col libri, le potrà fare, ed al piede di esse, si faranno i mandati passati in Congregazione, quali i due Governatori sottoscriveranno, ed il Computista registrerà, mettendo in margine a mano sinistra il numero del mandato, e da basso del numero una nota di quello, a cui appartiene v.g. Sacrestano, Infermeria, Cerarolo, ed a mano dritta tirerà la partita per abbaco di ciò, che importerà, ed a piedi alla margin del mandato, si metterà per nota a num. 000.; registrato a foglio 000., e sarà sottoscritto, si anche i Governatori, i Decreti del Libro. Item di tutto quello, che si determinerà in ogni Congregazione, si farà nel libro di esse ricordo, quali i Governatori, e Consiglieri, che si troveranno presenti le sottoscriveranno.

3. Il Governatore moderno farà intimare le dette Congregazioni, dando al Mandataro la lista delle persone, che in esse hanno da intervenire, che faranno i due Governatori, il Camerlengo, i cinque Consiglieri, ne quali, si votò per Governatore nell'ultima elezione, del numero de' quali saranno i due Contatori, si anche interverrà il terzo Archivista, che sarà eletto per i tre Governatori, cioè per i due ultimi più antichi, e per quello novamente sarà eletto, e quando assisterà alla Congregazione il Signor Protettore, toccherà l'elezione dell'Archivista, e due Governatori più moderni al Signor Protettore, così anche assisterà nelle Congregazioni particolari il Computista per quello, che possa concernere il suo officio, e due, o tre giorni avanti darà il Governatore la detta lista delle persone al Mandataro, acciò abbia tempo di ricercarle, e non trovandole personalmente, gli lascerà l'intimazione scritta in Casa. E si ordina al tal Mandataro, che facci ogni diligenza, che dette intimazioni siano fatte personali, e del seguito testificherà per scritto, e l'Offizio di Mandataro lo farà il Sottosagrestano, come se gli ordina nel suo